



D.D. n.
Prot. n. del

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni

Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studi
Aggregati Area Ingegneria dell'Informazione.

Allegati:

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17.10.2016, in vigore dal 23.11.2016;

VISTO l'art. 33, co. 4, del citato Statuto, disciplinante la composizione dei Consigli di Corso di Studi, il quale afferma che, oltre ai docenti di ruolo, partecipa una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al Corso di Studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017, modificato con i DD.RR. n. 903 del 06.11.2018, n. 362 del 15.04.2019 e n. 329 del 06.05.2020;

TENUTO CONTO dell'art.107, co.1, del citato Regolamento, riguardante la composizione del Consiglio di Corso di Studio, il quale stabilisce che nella composizione elettiva del suddetto organo rientra una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei docenti afferenti al corso;

VISTO che con D.D. n. 592/2021, prot. n. 177748 del 15.11.2021, è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio dei Corsi di Studi Aggregati Area Ingegneria dell'Informazione, con decorrenza dal 15.11.2021, per il biennio 2021/2023;

VISTO il D.R. n. 496/2023, prot. n. 79210 del 01.06.2023, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli organi di Ateneo per i giorni 07 e 08 novembre 2023;

VISTA la circolare rettorale n. 484/2023, prot. n. 114609 del 14.07.2023, che fornisce indicazioni operative per le procedure elettorali di ricostituzione delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dipartimentali in un periodo diverso da quelle degli OO.CC. di Ateneo, al fine di evitare la sovrapposizione delle procedure elettorali;

TENUTO CONTO dell'art. 108, co.1, del vigente Regolamento Elettorale, che stabilisce che la convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del mandato della rappresentanza studentesca;

VISTO l'art. 108, co. 3, del citato Regolamento Elettorale, ai sensi del quale il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, indica:

- il Gestore tecnico dell'elezione e l'Ufficio competente;
- il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;

Pag. 1 a 4



- gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca e il numero delle preferenze esprimibili (pari a 1/3 degli elettori); i membri della commissione elettorale;
- il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1- Indizione

Sono indette le elezioni per la designazione di **n. 7 rappresentanti degli studenti** in seno al Consiglio di Corso di Studi Aggregati Area Ingegneria dell'Informazione;

Art. 2- Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (*e-voting*).

Il Gestore tecnico dell'elezione è il dott. Marco Giordano, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria.

Il Gestore tecnico seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'Ufficio Competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria, con sede in Aversa (CE), alla Via Roma n. 29;

Art. 3- Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, al corso di studi;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti del corso di studi che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 110, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al co.1 lettera g) e al co. 10 dell'art. 2 della L. 240/2010.

L'Ufficio competente, entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di indizione, dispone la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste, corredate da dichiarazioni individuali di ciascun candidato. Le liste possono prevedere un numero di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più un'unità e al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.



Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'Ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, nelle ore di apertura al pubblico, entro le ore **12:00** del **20.09.2023**.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su supporto magnetico.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto. Coloro che intendano appoggiare una lista dovranno apporre la firma su apposito modulo presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria (ingresso Direzione), Via Roma n. 29, Aversa (CE), **dal 21.09.2023 al 29.09.2023**. Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Il presentatore della lista può individuare (entro la data prevista per le votazioni), tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'Ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento di Ingegneria.

Art. 5- Verifica delle liste e delle candidature

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'Ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

L'Ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'Ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'Ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'Ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Ingegneria.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle suddette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 6- Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta dal prof. Alberto Cavallo, che la presiede, il prof. Daniele Gallo e il prof. Massimiliano Rak.

Art. 7- Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo, presso i seggi costituiti con successivo provvedimento, nei giorni:

- 24 ottobre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 16:30;



- 25 ottobre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 16:30.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di valido documento di riconoscimento.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di 2 preferenze all'interno della medesima lista.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3 per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 8- Propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento Elettorale.

Art. 9- Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dagli artt. 11 e 111 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Le componenti elettive degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 10- Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24.07.2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento
prof. Alessandro Mandolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

mp

Unità Organizzativa Responsabile del
Procedimento: Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Ingegneria, via Roma n. 29, Aversa
SAD: dott. Massimo Manna
Responsabile del procedimento: dott. Massimo Manna

Pag. 4 a 4